



ASSOCIAZIONE CASA DEI BAMBINI

C.F./P.IVA n. 02875720845

VIA PABLO NERUDA, s.n. - 92026 – FAVARA (AG)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, addì 12 del mese di marzo dell' anno 2026, alle ore dieci, presso la sede sociale dell'Associazione Culturale " CASA DEI BAMBINI", sita in Favara (Ag) Via Pablo Neruda, s.n., si riunisce l' assemblea dei soci della medesima associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Integrazione dell'adeguamento statuto ai sensi del d.lgs. 117/2017, come richiesto dal RUNTS Regione Sicilia;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza della seduta il sig. Sorce Calogero, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Sorce Rossana, che accetta.

Il Presidente - avendo constatato e fatto constatare che la l'assemblea è stata regolarmente convocata e atta a deliberare essendo presenti il Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, nonché la socia Fanara Francesca - dichiara aperta la seduta e passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno, che, nello specifico, riguarda **l'integrazione dell'adeguamento dello Statuto dell'Associazione** - già adeguato ai sensi del d.lgs. 117/2017 con delibera del 29 ottobre 2020 e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30.10.2020 al n. 0059424 – così come richiesto dal RUNTS REGIONE SICILIA, al fine di meglio chiarire il contenuto dell' artt. 8 (**assenza di fine lucrativo e divieto di distribuzione utile**), dell'art. 9 (**devoluzione patrimonio in caso di estinzione o scioglimento**) **nonché delle Scritture Contabili e Bilancio** e completare la documentazione necessaria per la relativa iscrizione.

Viene chiamata a fungere da segretario della seduta la sig/ra Sorce Rosanna.

Quindi prende la parola il Presidente, il quale evidenzia la necessità di integrare l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni del Terzo Settore, come specificatamente richiesto con la nota sopra citata dello stesso Runts Regionale ai fini



di completare la documentazione necessaria per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS REGIONE SICILIA.

Propone, pertanto le seguenti integrazioni, come riportato in grassetto.

Il Presidente, quindi, dà una copia ai componenti dello statuto, come modificato ed integrato, e legge ad alta voce **le modifiche apportate.**

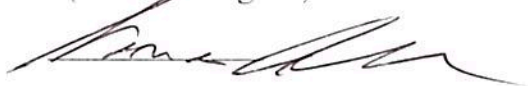
All'unanimità, prima di tutto, i soci approvano le integrazioni all'adeguamento proposti ed evidenziati in grassetto, per come dettagliatamente letti e spiegati dal Presidente, poi approvano il testo dello statuto definitivo, così come letto per intero, di cui ai componenti ne era stata già consegnata copia.

L'assemblea, pertanto, nell'approvare definitivamente il nuovo testo emendato, dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

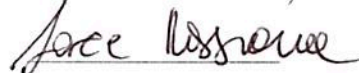
Il Presidente

(Sorce Calogero)

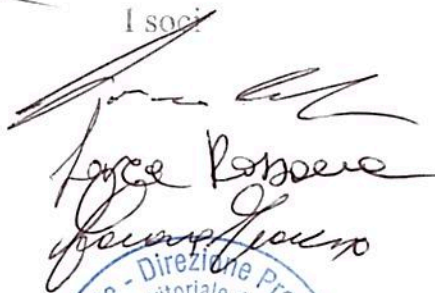


Il Segretario

(Sorce Rosanna)



I soci




Registrato
ad Agrigento

al N. 231
Serie 3
il 26/03/2026
versate € ESENTE

Dlgs. 117/2017



Il Funzionario (*) Firma su delega del Dire
Caricchi
Giuseppe Amico
Speciale



STATUTO ADEGUATO AI SENSI DELLA LEGGE 117/2017

ASSOCIAZIONE CASA DEI BAMBINI

C.F./ P.IVA n. 02875720845

VIA PABLO NERUDA, s.n. - 92026 – FAVARA (AG)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell'art.18 della Costituzione, degli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.lgs.117/2017, nonché della normativa in materia l'associazione culturale denominata: "Associazione Casa dei bambini E.t.s." (Ente Terzo Settore).

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro **al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali (art. 4, co 1 CTS)** . L'associazione ha sede legale nel comune di Agrigento, in via Dei Fiumi, s.n. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - (Finalità)

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Promuovere, incentivare e gestire attività ricreative, educative e socio-culturali, rivolte all'infanzia, valorizzando il gioco e la creatività come strumento di conoscenza e come mezzo di aggregazione e di espressione dell'individualità e della capacità di ognuno;
- b) Promuovere, incentivare e gestire attività didattiche di ogni genere presso scuole paritarie e non paritarie, nonché a soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, rivolte all'infanzia, ai bambini;
- c) Promuovere, incentivare e gestire attività educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici come Enti Locali, Amministrazioni Statali, Università, ecc., rivolte all'infanzia.
- d) Promuovere, incentivare e gestire asili nido, scuole materne, doposcuola, corsi differenziali per extra-comunitari;
- e) Promuovere, incentivare e gestire centri diurni e di accoglienza, comunità alloggio, case albergo per l'assistenza e l'incontro di minori, inabili ed anziani



in attuazione delle vigenti disposizioni di legge dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni.

- f) Provvedere alle attività di animazione culturali a favore delle scuole, dei giovani e delle comunità locali; svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con minori di età inferiore ai 12 anni, attraverso la gestione di un baby-sitting e di una ludoteca/baby-parking, in occasione anche di ricorrenze particolari dei vari associati (onomastici, compleanni, ecc), utilizzando giochi vari (scivoli, molle, gonfiabili, ecc.).
- g) Usufruire di tutte le agevolazioni contributive, nonché di crediti agevolati erogati dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti pubblici e privati al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La stessa, inoltre, si prefigge di curare e gestire:

- la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- la promozione della comunicazione in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione a quella visiva (fotografica, multimediale e giornalistica).
- la formazione e l'educazione del bambino nel linguaggio e nella comunicazione, in modo di aiutarlo a inserirsi nella società con maggiore dimestichezza.
- La promozione dell'arte, della musica, della danza, della letteratura, del cinema e di tutte le attività che permettano confronti e dibattiti, scambi di libri, incontri e convegni.
- Diffondere notizie, tessendo una rete comunicativa ampia, grazie alla creazione di un sito internet accessibile ad associati e non.
- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere;
- la promozione di scambi di esperienza con organismi italiani ed internazionali che perseguono la stessa finalità favorendo la partecipazione a convegni studi e ricerche.
- L'avviamento di proficui collegamenti con le Autorità locali, le Autorità scolastiche e le forme sociali poste sul territorio, la Provincia, l'Ente Regione al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- L'esecuzione, l'acquisto e la gestione delle attrezzature inerenti l'attività.

L'associazione si riserva infine di gestire e di:



- porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- organizzare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.

In tal caso dovrà osservare le normative fiscali vigenti.

L'associazione si ispira ai principi di solidarietà, di partecipazione, di giustizia sociale e di non violenza.

L'associazione si ispira ai principi di rispetto della natura e delle persone, rifiuta ogni atteggiamento che offenda e leda i diritti di bambini, donne, uomini ed animali.

L'Associazione si ispira ai principi di tutela, cura e crescita dei bambini, dei giovani e delle persone anziane.

L'Associazione culturale vuole porsi come punto di riferimento per quanti possano necessitare un aiuto nella gestione dei propri bambini e dei propri familiari, specie se impegnati in orari non confacenti con quelli scolastici.

L'Associazione potrà aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

L'associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero dei soci illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. All'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione. Possono diventare soci dell'associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. E' prevista la possibilità che vi siano soci minori di età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del **numero** delle associazioni di promozione sociale.



L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea dei Soci su domanda dell'interessato.

Il diniego va motivato entro 60 giorni dal suo rigetto. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Essi possono votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati: Ciascun socio ha diritto ad un voto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di Amministrazione (ex Consiglio direttivo)
- Presidente,
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, telegramma, o qualsiasi altro mezzo che preveda la prova dell'avvenuta comunicazione

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il Bilancio di Esercizio (il rendiconto, il conto consuntivo e il preventivo);
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- 
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

L'organo di amministrazione (ex consiglio direttivo) è composto da tre a undici membri nominati dall'assemblea tra tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta



all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Inoltre, lo stesso:

- a) predispone il bilancio di esercizio e - se previsto - il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- b) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- c) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Può cooptare, se necessario e fino al raggiungimento del numero minimo di tre, altri membri nel Consiglio, salvo ratifica dell'assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera, fax, telegramma, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che preveda la prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Lo stesso è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 -- (Collegio dei Revisori)

Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un Collegio dei Revisori e/o un Revisore Unico. Qualora venga scelta l'opportunità del Collegio dei Revisori, questo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, quando è richiesto, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.



Art.14 – (Collegio dei Probiviri)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea che giudicherà “ ex bono ed aequo” senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

ART. 15 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi pubblici e privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. attività di raccolta di fondi;
- e. rimborsi da convenzioni;
- f. altre entrate compatibili con la normativa in materia(D.lgs. 117/2017)

Il Patrimonio Netto degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art 8 comma 1 CTS).

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociale, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 CTS).

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 – (Compensi Cariche Elettive)



Tutte le cariche sono elettive e gratuite. Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano il Consiglio Direttivo delibererà il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di missioni e/o per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'associazione.

Art. 18 (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'ente, entro trenta (30) giorni dalla data richiesta formulata dall'organo competente.

Art.19 (Scritture contabili e Bilancio)

L'associazione deve tenere una contabilità trasparente, focalizzata sul rendiconto per cassa o bilancio di competenza (a seconda dei ricavi). In particolare, essa è tenuta a redigere il Bilancio di esercizio formato da:

- **Stato Patrimoniale**
- **Rendiconto gestionale**
- **Relazione di missione**

IL bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

IL bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Quando sussistono le condizioni previste dall'art.14 del codice terzo settore, il bilancio è anche depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nel proprio sito internet.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 20 – (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

L'Ente ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al altri Enti del Terzo Settore (art. 9 CTS).

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

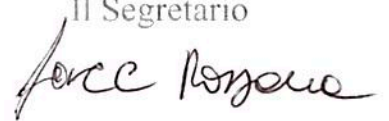
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del suddetto Registro.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a seguito dell'operatività del suddetto Registro.

Il Presidente



Il Segretario



I Soci

